REGOLAMENTO (CEE) N. 2575/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/73 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine in Irlanda e nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che i dazi doganali applicati dall'Irlanda alle importazioni dei prodotti del settore delle carni bovine in provenienza dai paesi terzi differiscono da quelli applicati dal Regno Unito e che all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2113/73 [4], è previsto che, qualora l'importo da detrarre dall'importo compensativo monetario differisca per l'Irlanda e il Regno Unito, si applica per questi due Stati membri soltanto l'importo più elevato ; che tuttavia l'applicazione di tale norma crea talune difficoltà specifiche al Regno Unito per il fatto che questo Stato membro è deficitario di carni bovine ; che occorre quindi modificare la disposizione attuale prevedendo che, soltanto quando l'importo da detrarre è più elevato nel Regno Unito che in Irlanda, si applica per i due Stati membri l'importo più elevato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1463/73, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Se per alcuni prodotti l'importo compensativo monetario deve essere diminuito di un importo più elevato nel Regno Unito che in Irlanda, l'importo da detrarre fissato per il Regno Unito si applica anche per l'Irlanda. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1973,

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 214 del 2. 8. 1973, pag. 17.